



CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO

Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068
tel. 02.51690.1 fax. 02.5530.1469
(Città Metropolitana di Milano)

Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154
comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it

5341

7 FEB 2017

DECRETO DI ESCLUSIONE DALLA VAS DELLA PROPOSTA DI VARIANTE N. 4/2015 DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) VIGENTE - DENOMINATA "PIANO ATTUATIVO ATU3 BELLARIA CENTRO"

N. 3 del 17/02/2017

ai sensi della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS, D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, inerente "*Legge per il governo del territorio*", con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Preso atto che il Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/351, ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione dell'art. 4, comma 1, della L.R. n. 12/2005;

Considerato che a seguito di approvazione da parte del Consiglio Regionale dei citati indirizzi la Giunta Regionale ha proceduto all'approvazione degli ulteriori adempimenti di disciplina con deliberazione n. VII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;

Visto in particolare il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" concernente le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) e s.m.i.;

Vista altresì la D.G.R. 25 luglio 2012 n. IX/3836 avente ad oggetto: "*Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art.4, l.r.n.12/2005; d.c.r.n.351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole.*";

Considerato che:

- le analisi svolte sul rapporto preliminare e sui contributi pervenuti dovranno consentire di stabilire se sussistono o meno impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e diventa quindi necessario stabilire cosa si intende per *“impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale”*;
- a tal fine occorre far riferimento alla definizione data dall'art. 5, lettera c), del richiamato D.lgs. n. 152/2006, ove per *“impatto significativo”* si intende *“l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti”*;
- ogni piano e programma, inteso come atto e provvedimento di pianificazione e di programmazione che prevede una trasformazione del territorio, determina un'alterazione dell'ambiente, occorre in questa sede, valutarne la consistenza *“significativa”* e, nell'ipotesi che tale valutazione sia ritenuta *“significativa”*, il piano in argomento dovrà essere assoggettato a VAS;
- la portata del termine *“significativo”* si ritiene che possa essere apprezzata tenendo conto delle disposizioni che stabiliscono quali piani/programmi devono essere assoggettati obbligatoriamente a VAS, riconoscendo quindi implicitamente che tali piani/programmi hanno un impatto *“significativo”*;
- secondo quanto riportato all'art. 6, comma 2, del richiamato D.Lgs. n. 152/2006, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e programmi:
 - a. *“che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
 - b. *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la*

protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”;

- gli allegati II, III, e IV del suddetto D.Lgs. n. 152/2006 attengono:
 - l'allegato II - ad un elenco di progetti di competenza statale di grande impatto ambientale (es. raffinerie, centrali termiche, trattamento di combustibili nucleari, elettrodotti, ecc.);
 - l'allegato III - ad un elenco di progetti di competenza regionale, anch'essi di grande impatto ambientale (es. recupero di suoli dal mare per una superficie superiore a 200 ha, utilizzo non energetico di acque superficiali con derivazioni superiori a 100 l/sec, impianti termici per la produzione di energia elettrica superiore a 150 MW, ecc.);
 - l'allegato IV - ad un elenco di progetti ancora di competenza regionale, ma sottoposti alla verifica di assoggettabilità ed anch'essi di grande impatto ambientale (es. villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letti o volume edificato superiore a 25.000 mc);
- i piani/programmi di cui sopra ed i suddetti allegati indicano una serie di progetti e dettano i parametri per i quali gli stessi sono ritenuti di impatto significativo e, quindi, di converso, forniscono elementi e parametri a cui rapportare le valutazioni condotte ed acquisite del presente piano, al fine di stabilire se lo stesso debba essere assoggettato meno alla VAS;

Premesso che in data 30/07/2015 (prot. n. 22138), i tecnici arch. Inglima Modica Fabio e Arch. Sala Giampiero, incaricati dalle proprietà Cooperativa Nuova Sant'Ambrogio (con sede in Peschiera Borromeo (MI) – Via Togliatti n. 4) e i Sig.ri Garlaschè Alice, Garlaschè Francesca, Garlaschè Luigi, Garlaschè Michele, Ghisletti Clotilde e Valotti Carla (Eredi Garlaschè), hanno presentato istanza di verifica di esclusione dalla VAS per un Piano Attuativo in variante al P.G.T. vigente, relativamente all'ambito di intervento ATU3 – Bellaria centro - nel Comune di Peschiera Borromeo;

Preso atto che:

- a) In data 04/09/2015 con deliberazione di G.C. n. 218 è stato avviato il procedimento di variante al vigente PGT e di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica e sono stati nominati/individuati:
- Il Responsabile del Servizio Urbanistica ovvero *ad interim* il Responsabile del Settore Pianificazione Gestione del Territorio, Ing. Pierluigi Taverni, quale Autorità Procedente per la verifica di Assoggettabilità alla VAS e per la VAS stessa;
 - Il Responsabile del Servizio Ambiente, Geom. Alessandro Frascini, quale Autorità

Competente per la verifica di Assoggettabilità alla VAS e per la VAS stessa;

- I soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
 - Le modalità di acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale;
 - Le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;
- b) In data 21/09/2016 con atto determinativo n. 664 sono stati ulteriormente precisati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- c) In data 30/09/2015 con atto prot. n. 27861 è stata inoltrata idonea comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente competenti interessati della messa a disposizione sul sito internet comunale, nonché sul sito regionale SIVAS, della documentazione inerente la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante N. 4/2015 al vigente PGT denominata "Piano Attuativo ATU3 – Bellaria centro";
- d) In conformità all'allegato 1u della D.G.R. n. IX/3836 del 25/07/2012 a far data dal 01/10/2015 e fino al 30/10/2015 sono stati pubblicati, sul sito web e all'Albo pretorio del Comune nonché sul sito web regionale SIVAS, gli elaborati inerenti le analisi preliminari, ossia i Documenti di Sintesi delle singole proposte di variante, al fine di poter presentare osservazioni in merito a tale variante;

Visti i seguenti verbali di seduta della Conferenza in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) – di cui si allega copia al presente atto quale parte integrale e sostanziale:

- Verbale della prima conferenza dei servizi effettuata in data 05/11/2015;
- Verbale della seconda conferenza dei servizi effettuata in data 06/04/2016;
- Verbale della terza conferenza dei servizi effettuata in data 27/07/2016;

Valutati, in seno alle suddette sedute di Conferenza di Verifica, i possibili effetti prodotti dalla prevista attuazione della variante in argomento ed il complesso delle informazioni che emergono dalla prodotta documentazione;

Tenuto conto dei pervenuti pareri degli Enti competenti in materia ambientale e di quanto emerso dalle osservazioni e considerazioni pervenute agli atti comunali, si da atto di quanto di seguito indicato:

- 1) parere A.R.P.A. Lombardia – Dipartimenti di Milano e Monza Brianza (assunto agli atti comunali in data 10/11/2015 prot. n. 32072) nelle cui conclusioni si evidenzia che:
 - *“si osserva che il cambio di destinazione d’uso (ovvero passare dagli attuali “usi terziari, usi complementari al terziario” ad una destinazione di “usi residenziali”)*

non comporta consumi di suolo aggiuntivi da quanto già previsto nel PGT o varianti che possano creare evidenti alterazioni delle matrici ambientali di quanto già evidenziato nella VAS”;

- *“non ci siano effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva 92/43/CEE”.*

Questa Agenzia Regionale di Protezione dell’Ambiente ricorda di adottare in fase progettuale:

- *“si ritiene opportuno che la valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della L. 447/1995 venga effettuata in fase di pianificazione attuativa, al fine di garantire una corretta distribuzione dei volumi, degli spazi destinati a standard (parcheggi, verde, ecc.);*

- *“la compensazione ambientale è lo strumento che può essere utilizzato per reintegrare la continua perdita di biodiversità determinata dal consumo di suolo e dagli impatti delle attività umane si ricorda di attuare la compensazione prevista dal PGT vigente”;*

- *“promuovere l’adozione di misure di risparmio energetico per le nuove edificazioni così come per le ristrutturazioni. Si ritiene che i nuovi edifici residenziali debbano garantire, come minimo livello di sostenibilità, il raggiungimento della classe energetica B”;*

- *“si invita a dotare gli edifici di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili come:*

- *solare termico che contribuisca al fabbisogno di acqua calda sanitaria;*
- *solare fotovoltaico, possibilmente a servizio dell’intera struttura.”;*

2) *parere CAP Holding S.p.A. del 31/03/2016 prot. n. 3498 (assunto agli atti comunali in data 01/04/2016 al prot. n. 10731) il quale recita che: “dall’esame della documentazione resa disponibile:*

- *relativamente all’elaborato A “Planimetria generale- Schema reti idrica e fognaria e particolari”, si prende altresì atto che lo schema di rete proposto in linea di massima risulta in linea con quanto previsto dalla D.G.R. 29/03/2006, n. 8/2244, nonché con il Regolamento del Servizio Idrico Integrato S.I.I.;*

- *si prende atto nella nota del proponente, eredi Garlaschè, a.c. prot. 37693 del 24/12/2015, nella quale gli stessi dichiarano di impegnarsi “a presentare il progetto esecutivo delle opere di fognatura preventivamente al rilascio del titolo abilitativo dell’attività edilizia”, recependo in tale sede tutte le indicazioni di CAP Holding S.p.A. di cui alla nota della scrivente prot. 14651 del 13/11/2015;*

3) *parere Città Metropolitana di Milano (assunto agli atti comunali in data 11/11/2015 prot. n. 32399) da cui si evince che: “con riferimento alle cartografie di PTCP,*

12
AR

l'ambito di intervento non risulta interessato da elementi di pregio paesaggistico ed ecologico. Situato ai margini dell'urbanizzato esistente, l'ambito rientra nella casistica di cui al comma 1 dell'art. 33 delle Nda del PTCP, pertanto la definizione del progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi di cui al comma 2 e con gli indirizzi di cui al comma 3 dello stesso articolo delle Nda.

In particolare si raccomanda di "realizzare i nuovi interventi senza intercludere o frammentare aree a destinazione agricola" (lettera a) del comma 3), "migliorare la cortina urbana e preservare i corridoi percettivi esistenti verso gli spazi aperti" (lettera b) del comma 3), "prevedere le nuove edificazioni in aderenza al perimetro dei centri abitati orientando la progettazione di giardini e spazi aperti verso le aree a destinazione agricola" (lettera e) del comma 3), "mantenere e incrementare gli elementi di naturalità presenti, sia vegetali che idrografici, per consentire la connessione ecologica tra gli ambiti di frangia e le aree verdi urbane" (lettera f) del comma 3).

Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici, si rammenta che l'art. 14, comma 5 bis, delle Nda del PTCP, afferma che si dovrà "predisporre idonea documentazione conoscitiva delle condizioni di funzionamento delle reti di smaltimento delle acque di scarico dei depuratori, stimando e valutando la sostenibilità del carico urbanistico di piano sulla rete medesima. Qualora accertino che la sostenibilità del carico urbanistico di piano sia condizionata alla preventiva realizzazione o al potenziamento di tali infrastrutture, esplicitano la condizione di subordine temporale correlando l'attivazione della trasformazione al raggiungimento dei requisiti di funzionalità delle reti";

- 4) *parere Città Metropolitana di Milano (assunto agli atti comunali in data 07/07/2016 prot. n. 22302) nel quale viene evidenziato che: "per quanto riguarda invece l'ambito ATU3 "Bellaria centro", la documentazione integrativa pubblicata sulla pagina web comunale asserisce che gli approfondimenti di cui al comma 5bis dell'art.14 delle Nda del PTCP saranno sviluppati "in sede del rilascio del titolo abilitativo dell'attività edilizia". La normativa di PTCP, al contrario, definisce le disposizioni di cui all'art. 14 come "contenuti minimi" della pianificazione urbanistica e pertanto gli approfondimenti richiesti devono essere predisposti per la valutazione di compatibilità col PTCP";*
- 5) *parere Comune di Milano (assunto agli atti comunali in data 13/04/2016 prot. n. 12167) in merito al procedimento in oggetto, considerato che le integrazioni apportate rispetto ai documenti messi a disposizione nel settembre 2015 non riguardano temi di competenza dell'ufficio scrivente, si segnala che non sono state evidenziate criticità di scala sovra comunale;*

Preso atto del verbale della Conferenza decisoria effettuata in data 27/07/2016 dal quale si evidenzia in particolare che: *“vi è stata confusione di interpretazione da parte di Città Metropolitana la quale si è espressa, nel pervenuto parere (in atti comunali al n. 22302 del 07/07/2016), riferendosi invece al Piano di Recupero di Cascina Deserta.*

Si ricorda che un esito positivo di VAS non costituisce condizione sufficiente per poter procedere, semmai una condizione necessaria, prodromica ma non certamente sufficiente; l'esito dell'approvazione della proposta variante rientrerà soltanto ed esclusivamente nelle competenze del Consiglio Comunale”;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

Per tutto quanto esposto, fatti salvi i diritti terzi

DECRETA

1. Di non assoggettare alla procedura di VAS la variante n. 4/2015, in variante al vigente PGT, in considerazione del fatto che, come anche confermato dall'ultimo verbale di conferenza del 27/07/2016, la proposta variante non determina nuovi impatti e nuovi effetti cumulativi, non comportando nuovi rischi per l'ambiente.
2. Di demandare all'Autorità Procedente la trasmissione di copia del presente decreto ai soggetti competenti e agli enti territorialmente competenti già individuati e di pubblicarlo sul sito web comunale nonché sul quello regionale all'uopo dedicato.
3. Di dare atto che il presente Decreto costituisce parte integrante della variante n. 4/2015 in argomento.



L'Autorità procedente per la VAS
Responsabile Settore LL.PP. e
Mobilità

Ing. Pierluigi Taverni



L'Autorità competente per la VAS
Responsabile Settore
Pianificazione e Gestione del
Territorio

Geom. Alessandro Fraschini